

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 90

31 maggio 2006

## PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE, AI SENSI DELL'ART. 121 DELLA COSTITUZIONE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI PARMA,  
MANFREDINI, CORRADI

## MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO DELL'1 SETTEMBRE 1998, N. 333, RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/119/CE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE LA MACELLAZIONE O L'ABBATTIMENTO"

Oggetto consiliare n. 1392

## RELAZIONE

La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare il decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, che recepisce la direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento. In particolare si interviene sulle disposizioni relative alle macellazioni secondo determinati riti religiosi, che, a nostro avviso, arrecano solamente ulteriori sofferenze agli animali. Si chiede che qualsiasi tipo di macellazione, anche quella eseguita per determinati riti religiosi, sia preceduta da un preventivo stordimento dell'animale, in modo da ridurne al minimo la sofferenza.

Anche nel rispetto delle minoranze religiose presenti in Italia, non possiamo consentire che questi riti continuino senza che prima vi sia una modifica dell'attuale normativa, a tutela delle regole di un Paese civile; non possiamo concordare con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 333 del 1998, in particolare con la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, in cui l'autorità competente per determinati riti religiosi è la stessa autorità religiosa. Chiediamo che la competenza in materia spetti alle Regioni, a cui competerà il dovere di permettere o meno e in che modi, il compiersi di tali riti, fermo restando l'obbligo dello stordimento preventivo.

Confidiamo pertanto che la presente proposta di legge sia al più presto valutata e approvata, per un senso di civiltà nei confronti degli animali, ma anche nei confronti della maggioranza dei cittadini.

**PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE****Art. 1***Modifiche all'art. 2**del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333*

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, è sostituita dalla seguente:

«h) autorità competente: Il Ministero della sanità, il servizio veterinario della Regione e della Provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni; per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e di controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i riti religiosi sono le regioni.»

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, è aggiunto, in fine il seguente comma:

«3. Tutte le macellazioni sono inderogabilmente precedute da stordimento ed avvengono esclusivamente in luoghi autorizzati dalle autorità competenti. Sono vietati su tutto il territorio nazionale le macellazioni e gli abbattimenti che non risparmiano agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze.»

**Art. 2***Modifiche all'art. 3**del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333*

1. Al comma 1 dell'articolo 3, del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, la parola: «evitabili» è soppressa.

**Art. 3***Modifiche all'art. 4**del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333*

1. Al comma 1 dell'articolo 4, del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, la parola: «evitabili» è soppressa.

**Art. 4***Modifiche all'art. 5**del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333*

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano anche alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).»

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, è abrogato.

**Art. 5***Modifiche all'art. 9**del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333*

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, e successive modificazioni, è abrogato.

**Art. 6***Modifiche all'art. 15**del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'inosservanza delle prescrizioni indicate all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7, comma 1, nonché agli articoli 9 e 10, è punita con la pena della reclusione da uno a due anni e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000 a Euro 5.000.

2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate al comma 1 è punita con la pena della reclusione fino a cinque anni e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 4.000 a Euro 10.000.»

**Art. 7***Modifiche all'Allegato A**del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333*

1. All'Allegato A, parte II, punto 2, del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, la parola: «inutili» è soppressa.

**Art. 8***Modifiche all'Allegato B**del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333*

1. All'Allegato B, punto 1, del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, la parola: «evitabili» è soppressa.

2. All'Allegato B, punto 2, del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, il secondo periodo è soppresso.

**Art. 9***Modifiche all'Allegato C**del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333*

1. Il punto I dell'Allegato C del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, è sostituito dal seguente:

«I. Metodi ammessi:

A. Stordimento: 1) pistola a proiettile captivo; 2) esposizione al biossido di carbonio.

B. Abbattimento: 1) pistola o fucile a proiettile libero; 2) esposizione al biossido di carbonio.».

---

---

---

**Per annotazioni**

---



























